



COMUNE DI GORLA MAGGIORE

Provincia di Varese

DEFINIZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO NEL TERRITORIO COMUNALE

D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 e n. 7/13950 del 01.08.2003

*“Trasferimento delle funzioni di polizia idraulica demandate agli Enti
locali”* in applicazione alla L.R. n. 1/2000

**Elaborati integrati a seguito del Parere della REGIONE LOMBARDIA - Sede Territoriale di
Varese espresso in data 14/05/2009 (prot. AD15.2009.0001886)**

RIF.: 92DRL

1a integrazione - NOVEMBRE 2009

Legenda modifiche:

xxx testo modificato/aggiunto

~~xxx~~ testo eliminato

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

(Deliberazioni di Giunta Regionale 25.01.2002 n. 7/7868 e 01/08/2003 n. 8/13950)

SOMMARIO

ART. 1 - NORME GENERALI	5
ART. 2 – DEFINIZIONI	5
ART. 2A – CORSI D’ACQUA	5
ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI TUTELA DEI CORSI D’ACQUA	8
ART. 3A – CORSI D’ACQUA PRINCIPALI	9
ART. 3B – CORSI D’ACQUA MINORI	9
ART. 3C – RETICOLO IDROGRAFICO DI COMPETENZA DEI PRIVATI	10
ART. 4 – NORME GENERALI	11
ART. 4A – ATTIVITÀ VIETATE	11
ART. 5 - ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE	12
ART. 6 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO	16
ART. 7 - REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI	16
ART. 7A – SOTTOPASSI	17
ART. 7B – GRIGLIE	18
ART. 7C – ARGINI	18
ART. 7D – CANALIZZAZIONI AGRICOLE (FOSSI E SCOLINE)	18
ART. 7E – INTUBAMENTI	18
ART. 7F- SCARICHI IN CORSI D’ACQUA	19
ART. 8 – PROCEDURE AUTORIZZATIVE	20
ART. 8A - AUTORIZZAZIONI	20
ART. 8B- NULLA OSTA IDRAULICO	21
ART. 8C - CONCESSIONE	22
ART. 8D – AUTORIZZAZIONE PAESISTICA	23
ART. 8E – PROCEDURE PER SDEMANIALIZZAZIONE	23
ART. 9 – RIPRISTINO DI CORSI D’ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA	24
ART. 10 - CAUZIONI. TARIFFE E CANONI DI CONCESSIONE E PER AUTORIZZAZIONI. PERIODICITÀ DEI RINNOVI	24

ELENCO degli ALLEGATI al DOCUMENTO TECNICO ED AL REGOLAMENTO

ALLEGATO 1. INDIVIDUAZIONE DELLA RETE IDROGRAFICA SU C.T.R. – scala 1:10.000

ALLEGATO 2A. CARTA DELL'IDROGRAFIA SUPERFICIALE – FIUME OLONA - scala 1:2.000

ALLEGATO 2B. CARTA DELL'IDROGRAFIA SUPERFICIALE – FONTANILE DI TRADATE - scala 1:2.000

ALLEGATO 3A. SOVRAPPOSIZIONE CARTE CATASTALI ED AEROFOTOGRAMMETRICHE – FIUME OLONA - scala 1:2.000

ALLEGATO 3B. SOVRAPPOSIZIONE CARTE CATASTALI ED AEROFOTOGRAMMETRICHE – FONTANILE DI TRADATE - scala 1:2.000

ALLEGATO 4. ESTRATTI CATASTALI – catasto attuale – scala 1:2.000

ALLEGATO 5. ESTRATTI CATASTALI - catasto Cessato Lombardo-Veneto – scala 1:2.000

ALLEGATO A: decreto tipo di concessione di area demaniale

ALLEGATO B: disciplinare tipo di concessione di area demaniale

ALLEGATO C: decreto tipo di autorizzazione ai soli fini idraulici

ALLEGATO D: disciplinare tipo di autorizzazione ai soli fini idraulici

ALLEGATO E: Ordinanza sindacale tipo

ALLEGATO F: richiesta di riconoscimento di proprietà o sdemanializzazione

ALLEGATO G: richiesta nulla osta

ALLEGATO H: richiesta autorizzazione / concessione

ART. 1 - NORME GENERALI

L'obiettivo da perseguire con il presente Regolamento di Polizia Idraulica si sintetizza nella salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e nella protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni.

Le norme generali del Regolamento, fatti salvi gli specifici obblighi e divieti indicati dagli articoli successivi, forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi, e modalità di intervento atti al conseguimento di un risultato materiale o prestazionale.

L'amministrazione comunale, attraverso le commissioni consiliari ed i propri organi tecnici, ne sorveglia l'osservanza.

ART. 2 – DEFINIZIONI

ART. 2A – CORSI D'ACQUA

Per la definizione di "corso d'acqua" si può utilmente far riferimento alla deliberazione del Comitato Interministeriale Ambiente del 04/02/1977 pubblicata sulla G.U. 21/02/1977, n. 48, che comprende in tale denominazione "... i corsi d'acqua naturali, fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali", oltre ai collettori artificiali di acque meteoriche.

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, i corsi d'acqua possono avere carattere costante a cielo aperto, carattere stagionale a cielo aperto, possono essere interrati a sezione completamente o parzialmente chiusa (tombinati) o essere assimilati agli alvei dei torrenti con andamento stagionale o episodico.

Ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 37 (in Suppl. ordinario n. 11, alla Gazz. Uff. n. 14, del 19 gennaio) "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche" - Art. 1 -, "... i terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto. Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia. Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico".

Secondo la classificazione derivante dalle DGR 25.01.2002 n. 7/7868 e 01/08/2003 n. 8/13950, i corsi d'acqua in territorio comunale appartengono (**ALLEGATI 1, 2A e 2B – CARTE DELL'IDROGRAFIA SUPERFICIALE**):

A) **Reticolo principale** individuato dall'allegato A della Deliberazione di Giunta Regionale 25/01/2002 n. VII/7868 (parzialmente modificato dalla D.G.R. 01/08/2003 n. 8/13950), sul quale compete alla Regione l'esercizio delle attività di polizia idraulica.

Nel territorio di GORLA MAGGIORE, il Reticolo Principale è costituito dai seguenti corsi d'acqua:

denominazione	Competenza regionale	Bacino idrografico	foce	n. iscrizione elenco AA.PP.
FIUME OLONA	Tutto il percorso in territorio comunale. Vedi ALL. 2A	Fiume Olona	Fiume Lambro	235/C
Canale "ex di Cotonificio di Solbiate" o Canale Fuster , indicato come ramo del Fiume Olona	Tutto il percorso in territorio comunale. Vedi ALL. 2A	Fiume Olona	Fiume Olona	/
FONTANILE DI TRADATE	Tutto il percorso in territorio comunale. Vedi ALL. 2B	Fontanile di Tradate	Area di spagliamento -bosco di Rugareto	269/C

B) **Reticolo idrografico di competenza dei privati**, individuato sulla base delle concessioni di derivazioni rilasciate dalla Provincia.

Per il canale artificiale denominato "FO 1" attualmente occluso e nel seguito elencato, il Comune di Gorla Maggiore prevede a breve il ripristino attraverso interventi di manutenzione in quanto verrà inserito a servizio del futuro impianto di fitodepurazione, il cui progetto è stato approvato dagli Enti competenti.

Poiché in tempi antecedenti sul Canale "FO 1" insisteva una concessione di derivazione, le acque prelevate dal Fiume Olona venivano utilizzate per il funzionamento di un mulino. Tale concessione è decaduta da diversi anni e non è più stata rinnovata (fonte delle informazioni: ex Consorzio del Fiume Olona, che originariamente gestiva tali manufatti). E' intenzione del Comune richiedere regolare concessione di piccola derivazione al competente settore Provinciale.

denominazione	Competenza privata	Bacino idrografico	foce	n. iscrizione elenco AA.PP.
Canale "FO 1"	Tutto il percorso in territorio comunale. Vedi ALL. 2A	Fiume Olona	Fiume Olona	/

C) **Reticolo minore di competenza comunale**, individuato per differenza dai precedenti tipi di reticolo, in base alla definizione del regolamento di attuazione della Legge n. 36/1994, ossia il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali (art. 1, comma 1, del regolamento) ad esclusione di tutte "le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua" (art. 1, comma 2, del regolamento). In particolare dovranno essere in linea generale considerati corsi d'acqua, e pertanto contemplati dalle presenti norme, tutti quelli rispondenti ad almeno uno dei seguenti criteri :

- siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti;
- siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
- siano interessati da derivazioni d'acqua;
- siano rappresentati come corsi d'acqua delle cartografie ufficiali (IGM, CTR).

In questo contesto, l'Amministrazione comunale di GORLA MAGGIORE ha individuato alcuni criteri guida per la definizione del Reticolo Minore, da integrare con quelli più generali indicati dalla normativa regionale. I criteri riguardano:

- un'attività idraulica (anche parziale) in atto o comunque accertata in determinate condizioni;
- indipendentemente da quanto sopra, la possibilità di riattivazione dei tratti;
- la loro collocazione in situazioni di tutela del territorio, in ambiti di naturalità, o in aree di cui è previsto il recupero ambientale.

L'eventuale esclusione di corsi d'acqua aventi le suddette caratteristiche dall'applicazione delle presenti norme dovrà essere adeguatamente motivata e potrà comunque avvenire solo nel caso in cui gli stessi non presentino le caratteristiche di acqua pubblica ai sensi della Legge n. 36/1994 e relativo regolamento come sopra richiamati.

Con riferimento a quanto sopra esposto, nel territorio di GORLA MAGGIORE il Reticolo Minore è costituito dai seguenti corsi d'acqua:

denominazione	Competenza del Comune	Bacino idrografico	foce	n. iscrizione elenco AA.PP.
Canale artificiale "F0"	Tutto il percorso in territorio comunale. Vedi ALL. 2B	Fontanile di Tradate	Fontanile di Tradate	/
Canale artificiale "F1"	Tutto il percorso in territorio comunale. Vedi ALL. 2B	Fontanile di Tradate	Fontanile di Tradate	/
Canale artificiale "F2"	Tutto il percorso in territorio comunale. Vedi ALL. 2B	Fontanile di Tradate	Fontanile di Tradate	/

Canale artificiale "F3"	Tutto il percorso in territorio comunale. Vedi ALL. 2B	Fontanile di Tradate	Fontanile di Tradate	/
Canale artificiale "F4"	Tutto il percorso in territorio comunale. Vedi ALL. 2B	Fontanile di Tradate	Fontanile di Tradate	/

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

Le fasce di rispetto sono le aree attigue al corso d'acqua che consentono l'accessibilità al medesimo ai fini della sua manutenzione, della sua fruizione, riqualificazione ambientale e per salvaguardare la sua integrità strutturale e morfologica.

Le fasce di tutela istituite sui corsi d'acqua in territorio comunale, di ampiezza diversa e con indicazioni normative differenti, tengono conto:

- delle aree storicamente soggette ad esondazioni,
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo,
- della necessità di garantire un fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale;
- della situazione urbanistica locale.

Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria. Tali fasce, oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale servirà a garantire la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse.

Le Fasce di Tutela individuate sui corsi d'acqua in territorio comunale sono cartografate negli **ALLEGATI 2A e 2B – CARTE DELL'IDROGRAFIA SUPERFICIALE**. Si specifica che, ai fini pratici, le effettive distanze dovranno essere misurate in loco secondo le modalità sopra riportate in quanto la rappresentazione grafica ha significato indicativo. In ogni caso, gli stessi limiti dovranno essere ricalcolati e precisati in occasione di ogni futuro intervento che interessi le fasce circostanti i corsi d'acqua.

ART. 3A – CORSI D'ACQUA PRINCIPALI

Per i corsi d'acqua Principali dovranno essere rispettate le seguenti distanze (RD 523/04 art 96):

- 4 m da entrambe le sponde (fascia di Tutela Assoluta: FTA);
- 10m da entrambe le sponde (fascia di Rispetto: FR).

La variazione della FR potrà essere valutata esclusivamente dal punto di vista idraulico eseguendo uno studio, firmato da tecnico abilitato, che valuti la compatibilità idraulica della sezione d'alveo con una portata con tempo di ritorno di 100 anni e le eventuali aree di esondazione.

Tali indicazioni, ove non siano in contrasto con le normative vigenti, sono applicate al Reticolo Principale in territorio comunale, costituito da:

- Fiume Olona (fasce definite dal RD 523/04, art 96);
- Canale "ex Cottonificio di Solbiate" o Canale Fuster; esso viene indicato come ramo del Fiume Olona e pertanto, soggetto alla medesima normativa;
- Fontanile di Tradate (fasce definite dal RD 523/04, art 96).

Il fiume Olona è inoltre interessato dalle seguenti fasce PAI:

- Limite di progetto tra la Fascia "B" e la Fascia "C", in cui si prevede da parte del Piano la realizzazione di opere per la riduzione del rischio idraulico. All'ambito interessato si applicano le norme di Fascia "A";
- Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento ($Tr = 100$ anni). Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento.

Le fasce PAI e le relative indicazioni normative hanno la prevalenza sulle fasce e norme di polizia idraulica del presente documento, ad eccezione dei casi in cui le fasce di tutela assoluta e di rispetto siano più estese rispettivamente dei settori in cui si applicano le norme di Fascia "A" e "B", e nei casi in cui le indicazioni normative comunali costituiscano un elemento di maggior tutela del corso d'acqua.

ART. 3B – CORSI D'ACQUA MINORI

Per i corsi d'acqua Minori dovranno essere rispettate le seguenti distanze (fasce definite dal RD 523/04, art 96):

- 4 m da entrambe le sponde, corrispondente alla Fascia di Tutela Assoluta (FTA);
- 10m da entrambe le sponde, definita Fascia di Rispetto (FR).

Tali indicazioni, ove non siano in contrasto con le normative vigenti, sono applicate al Reticolo Minore comunale elencato nel precedente Art. 2.

ART. 3C – RETICOLO IDROGRAFICO DI COMPETENZA DEI PRIVATI

Per il canale artificiale denominato "FO 1" attualmente occluso, il Comune di Gorla Maggiore prevede a breve il ripristino attraverso interventi di manutenzione in quanto verrà inserito a servizio del futuro impianto di fitodepurazione, il cui progetto è stato approvato dagli Enti competenti.

Poiché in tempi antecedenti sul Canale "FO 1" insisteva una concessione di derivazione, le acque prelevate dal Fiume Olona venivano utilizzate per il funzionamento di un mulino. Tale concessione è decaduta da diversi anni e non è più stata rinnovata (fonte delle informazioni: ex Consorzio del Fiume Olona, che originariamente gestiva tali manufatti). E' intenzione del Comune richiedere regolare concessione di piccola derivazione al competente settore Provinciale.

Per quanto attiene alle fasce di rispetto, il Canale in questione non figura nell'elenco dell'allegato D della DGR 7/13950/2003 (relativa ai canali gestiti dai consorzi), così come modificata, a seguito della sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 91/2004, dalla DGR 7/20552/2005. Ad esso, pertanto, non sono ascrivibili fasce di rispetto ma valgono le regole del Codice Civile ed il RD 1933 n. 1775, come modificato dal D.Lgs 12 luglio 1993 n. 275.

ART. 4 – NORME GENERALI

ART. 4A – ATTIVITÀ VIETATE

Nella definizione delle attività vietate in prossimità dei corsi d'acqua e nelle relative fasce di rispetto, si dovrà porre particolare attenzione agli indirizzi specificatamente indicati dalla D.G.R. n. 7/7868/2002, succ. mod., ed in ogni caso:

- salvaguardare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- vietare le nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a m. 4 dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua;
- disciplinare la tombinatura dei corsi d'acqua.

Sulla base di quanto sopra, su tutto il reticolo idrico vige il divieto di copertura dei corsi d'acqua, eccetto il caso in cui tale copertura non sia imposta da ragioni di pubblica incolumità, ai sensi art. 115 D.lgs. 152/2006.

E' inoltre vietata la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza; è possibile la manutenzione dell'esistente sia all'interno che all'esterno del centro abitato.

La **fascia di tutela assoluta con ampiezza di 4m dalle sponde** è adibita esclusivamente alla tutela del corso d'acqua, al ripristino dei suoi caratteri di naturalità e alla accessibilità dei luoghi, per manutenzione, fruizione e naturalizzazione. E' assimilabile, per le norme di gestione, alla **fascia "A" del PAI**, che vieta le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio.

All'interno di tale fascia, ferme restando le disposizioni normative vigenti, sono applicate le seguenti disposizioni:

- sono vietati gli scavi e i movimenti terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico;
- sono vietate le piantagioni e gli orti e comunque tutte quelle attività che contrastano con la destinazione dell'area;
- è vietata qualsiasi tipo di edificazione. Per edificazione va inteso qualunque tipo di manufatto per il quale siano previste opere di fondazione anche se interrato;

- è vietato qualsiasi tipo di recinzione od interclusione alla fascia di rispetto; si precisa che le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (D.G.R. n. 7633 del 08/04/1986);
- è vietato ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue nonché per le opere necessarie all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate, ed alla realizzazione di opere di protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale caduta nei canali.

La **fascia di rispetto**, esterna alla precedente ed estesa sino a **10m dalle sponde**, ha lo scopo di migliorare la rivalutazione naturalistica del corso d'acqua, di garantire un riassetto ecologico delle fasce verdi e di permettere la fruizione dei luoghi. La fascia di rispetto è assimilabile, per quanto riguarda le norme di gestione, alla **fascia "B" del PAI**.

All'interno di tale fascia, ferme restando le disposizioni normative vigenti, sono applicate le seguenti disposizioni:

- sono vietati gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile della capacità di invaso durante le piene, e comunque la sottrazione di territorio fruibile;
- sono vietate le nuove edificazioni, qualora si tratti di strutture in muratura o stabili, i depositi permanenti di materiale, l'ubicazione di impianti e strutture a rischio per il suolo o la falda, quali cisterne e serbatoi, impianti di stoccaggio, lavorazione ecc, discariche ecc, e l'ubicazione di strutture sensibili quali i pozzi per l'approvvigionamento idropotabile.

ART. 5 - ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

I tracciati del Reticolo Idrico non possono essere modificati in alcun modo se non dopo apposita autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione competente. Le modifiche al reticolo e alle sue sponde sono comunque soggette alle norme elencate di seguito (Art. 6).

E' soggetto ad autorizzazione, previa presentazione di specifica progettazione e verifica idraulica, il posizionamento di infrastrutture longitudinali in alveo, purchè non ne riducano la

sezione. Qualora venga provata l'impossibilità di diversa localizzazione, le stesse potranno essere interrate.

In ogni caso i manufatti e gli attraversamenti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

E' consentito il posizionamento di griglie all'inizio dei tratti tombinati.

Sono ammessi i seguenti interventi volti alla pulizia di alveo e sponde:

- gli interventi per la rimozione di ostacoli che impediscono il normale deflusso delle acque;
- gli interventi di rimozione dei rifiuti lungo l'alveo e le sponde, comprensivi del conferimento in discarica del rifiuto stesso;
- il taglio di vegetazione spondale qualora questa possa essere di ostacolo al normale defluire delle acque; è comunque necessario studiare e mettere in atto strategie per la conservazione degli habitat naturali o il ripristino degli stessi;
- l'asportazione dei depositi di fondo con risagomatura dell'alveo; tale attività deve avvenire secondo criteri e modalità che non alterino l'equilibrio dinamico del corso d'acqua, cioè che non alimentino fenomeni di erosione e di sedimentazione a valle e a monte del corso d'acqua.

Sono favoriti gli interventi di ingegneria naturalistica volti alla rinaturazione dell'alveo e delle sponde compresi quelli finalizzati alla protezione dell'alveo e delle sponde dall'azione erosiva dell'acqua, o di consolidamento delle sponde.

Nella **fascia di tutela assoluta** sono consentiti, previa autorizzazione dell'Ente competente, facente seguito ad apposita relazione tecnica che consideri le dinamiche del corso d'acqua, i seguenti interventi:

- opere di difesa spondale, quali difese radenti, senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna, realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere devono essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua;

- le opere necessarie per la gestione e manutenzione del corso d'acqua (opere di presa e di recapito, ecc.), la cui costruzione e manutenzione deve essere valutata e studiata per minimizzare l'impatto dell'opera stessa.

La costruzione di argini è possibile solo nel rispetto delle fasce indicate sul reticolo e nel caso in cui siano necessari per la tutela di opere attualmente esistenti durante gli eventi di piena ordinaria. Non è ammessa la costruzione di argini a difesa di aree non edificate.

Nella fascia di tutela assoluta sono ammessi i cambi colturali, gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali e all'eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica, i miglioramenti fondiari limitati alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia, le occupazioni temporanee, a patto che non siano ubicabili all'esterno della fascia di tutela assoluta e non pregiudichino le finalità per le quali tale fascia è stata istituita. All'interno del centro abitato sono ammessi i lavori di manutenzione e di normale ristrutturazione dell'esistente.

Sono comunque consentiti gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) e i sottopassi. Gli attraversamenti con luce superiore a 6 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99). Per i manufatti di dimensioni inferiori, il progetto dovrà essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica che attesti il loro dimensionamento secondo il tempo di ritorno della piena di riferimento e un franco minimo di 0,50m.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Nella **fascia di rispetto**, oltre agli interventi di cui ai punti precedenti e previa autorizzazione, sono consentiti:

- opere di pubblica utilità ed interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul corso d'acqua, che non peggiorino l'aspetto dei luoghi e non ne compromettano la rinaturalizzazione futura;

- Difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna) realizzate in modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo.

Tali opere devono essere accompagnate da autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale o da altro organo competente nel caso dei corsi d'acqua principali, a seguito di apposita relazione tecnica di inquadramento territoriale che valuti l'impossibilità di collocazione in altro sito dell'opera e le sue ricadute sulle dinamiche del corso d'acqua anche in occasione di eventi di piena, sulla qualità delle acque e sulla possibilità di ripristino e rinaturalizzazione dell'area.

Si specifica che in territorio di Gorla Maggiore, alla data di redazione del presente Regolamento, non sono presenti fabbricati nelle fasce di rispetto.

In senso generale, per l'edificato esistente compreso nella fascia con estensione di 10 m dalle sponde, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'Art. 27, commi a) e b) della L.R. 12/2005, adeguamento igienico-funzionale, senza aumenti di volume e del carico insediativo.

Sono inoltre ammessi l'adeguamento delle opere di interesse pubblico esistenti e l'ubicazione di nuove opere di interesse pubblico qualora non sia possibile la loro localizzazione in altro sito. In questo caso è necessario accompagnare il progetto con apposito studio che dimostri la necessità dell'opera, giustifichi l'ubicazione, evidenzi l'influenza dell'opera sul corso d'acqua, sulle dinamiche fluviali e sull'assetto paesaggistico, proponga misure di mitigazione o compensazione.

Tutti gli interventi consentiti devono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Le eventuali deroghe all'estensione della suddetta fascia di rispetto definita ai sensi del RD 523/1904 dovranno essere supportate dagli studi previsti dalla DGR n. 13950/2003, punto 5.1.

ART. 6 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

RETICOLO PRINCIPALE

La normativa di riferimento "Polizia delle acque pubbliche" per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo principale (Allegato A della D.G.R. n. VII/7868), che rientra nell'ambito delle competenze Regionali, è costituita da quanto disposto:

1. dagli artt. 59, 96, 97, 98, 99, 100, 101 del R.D. n. 523/1904, per quanto non espressamente modificato dal presente, con particolare riferimento al punto "f" dell'art. 96;
2. dall'art. 9, commi 5, 6 e 6-bis contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua;
3. dalla Delibera di Giunta Regionale 25/01/2002, n. VII/7868, succ. mod. ed integrazioni.

RETICOLO MINORE

La normativa di riferimento "Polizia delle acque pubbliche" per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo minore di competenza Comunale come definito al precedente art. 2, nell'ambito delle competenze Comunali, è costituita da quanto disposto:

1. dagli artt. 59, 96, 97, 98, 99, 100, 101 del R.D. n. 523/1904, per quanto non espressamente modificato dal presente, con particolare riferimento al punto "f" dell'art. 96;
2. dall'art. 9, commi 5, 6 e 6-bis contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua;
3. dalle Delibere di Giunta Regionale 25/01/2002, n. VII/7868 e 01/08/2003 n. VII/13950.

ART. 7 - REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica.

All'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque fognarie e di reflui non depurati, con la sola eccezione delle acque meteoriche. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia e del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.

Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica, comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

I lavori di ripulitura e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di competenza della Regione Lombardia.

ART. 7A – SOTTOPASSI

I sottopassi per l'attraversamento delle opere viarie dovranno garantire il mantenimento della sezione preesistente del corso d'acqua, evitandone restringimenti. La sezione dell'alveo a valle dell'attraversamento dovrà sempre risultare maggiore e/o uguale a quello di monte. I sottopassi dovranno essere dotati di idonei manufatti di imbocco e sbocco allo scopo di evitare rigurgiti, malfunzionamenti o erosioni delle sponde in corrispondenza della sezione di collegamento tra il nuovo e l'esistente.

Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica, questi manufatti dovranno essere dimensionati, oltre che in base alle specifiche esigenze idrauliche ed irrigue, anche in maniera da garantire l'ispezionabilità e il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione periodica.

Non potranno essere realizzati sottopassi mediante manufatti a "Botte a sifone", salvo impossibilità tecnica di soluzioni alternative, previa progettazione idraulica di dettaglio, e solo per casi di pubblica utilità.

ART. 7B – GRIGLIE

All'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati dovranno essere posti elementi filtranti, o griglie, allo scopo di evitare l'intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso a monte.

Gli elementi filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso.

La manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere la ripulitura degli elementi filtranti in particolar modo dopo ogni eventuale piena. Il Comune, all'atto del rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione delle opere di intubamento, prescriverà la periodicità degli interventi manutentori ordinari e straordinari e richiederà il nominativo del soggetto al quale facciano capo gli interventi stessi, la responsabilità civile e penale per allagamenti, rigurgiti e malfunzionamenti imputabili alla mancata manutenzione della griglia. La modifica del soggetto titolato alla manutenzione delle griglie potrà avvenire solo mediante subentro.

ART. 7C – ARGINI

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e la facilità del taglio della vegetazione e delle erbe sulle scarpate.

ART. 7D – CANALIZZAZIONI AGRICOLE (FOSSI E SCOLINE)

Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

E' vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

ART. 7E – INTUBAMENTI

Vige il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 152/2006 e tutte le operazioni che possano portare all'interramento dei fossi quando non sia previsto uno specifico progetto che garantisca il regolare deflusso delle acque.

Potranno essere consentiti gli intubamenti qualora ne venga documentata la necessità per motivi di incolumità delle persone, igiene e salute pubblica, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato. Si potranno consentire modifiche di tracciato, opere di copertura, sovrappassi, alterazioni delle sponde solo per casi di pubblica utilità, o su specifica richiesta da parte degli Enti istituzionalmente competenti in materia idraulica.

ART. 7F- SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate. L'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni farà riferimento a quanto disposto dall'Art. 12 delle NTA del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) ed al Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie", in attuazione dell'art. 52, comma 1, lett. A) della L.R. 12 dicembre 2003 n. 26.

L'autorizzazione allo scarico dovrà verificare preliminarmente la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate, con particolare riferimento, oltre alla sezione idraulica dello stesso (sufficienza od insufficienza), l'attuale regime idraulico, il franco di bonifica, la ricettività del collocamento finale.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati, in assenza di più puntuali indicazioni dovranno comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescare di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Qualora lo scarico venga convogliato in corpo idrico che risulti a valle immissario di canali di cui all'allegato A) (D.G.R. n. VII/7868, succ. mod. ed integrazioni) o interferisca con gli

stessi, dovrà essere richiesto preventivo parere alla Sede Territoriale della Regione Lombardia per la verifica di capacità dello smaltimento delle portate scaricate.

Nell'impossibilità di convogliare le acque allo scarico nei corsi d'acqua si rende necessario prevedere sistemi autonomi di laminazione o smaltimento quali bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche.

Nelle aree destinate ad insediamenti residenziali, attività industriali e artigianali le acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate dovranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale e/o la dispersione casuale nelle zone limitrofe. I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria. I bacini di accumulo, dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore con un tempo di ritorno centennale, dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione. I bacini di accumulo dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali. Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità. La dimensione dei bacini deve essere calcolata considerando il volume di raccolta pari a 130 mm d'acqua per ogni metro quadrato di superficie impermeabile.

ART. 8 – PROCEDURE AUTORIZZATIVE

ART. 8A - AUTORIZZAZIONI

Ai sensi della d.d.g. n. 8943 del 3/8/2007, l'autorizzazione corrisponde all'assenso ad eseguire opere nella fascia di rispetto assoluto di 10 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.

Le richieste di autorizzazione all'esecuzione delle opere ammissibili di cui al precedente Art. 5, dovranno essere corredate di:

1. Relazione, contenente:

- luogo, foglio mappa e mappale;
- Motivazioni della realizzazione dell'opera;

- Caratteristiche tecniche dell'opera;
- Assunzione di responsabilità per l'esecuzione e mantenimento delle opere;
- Verifiche idrauliche di portata (in caso di ponti, tombinature, nuovi alvei, ecc.);
- Relazione idraulica e geologica;
- Indagini di campagna (geofisiche, geotecniche, idrogeologiche) con i risultati ottenuti;
- Attestazione che le opere non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.

2. Elaborati grafici, consistenti in :

- Estratto mappa originale con indicazione delle opere;
- Corografia in scala 1:10.000;
- Estratto dello strumento urbanistico del Comune;
- Eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere;
- Sezioni trasversali del corpo idrico (di fatto e di progetto) debitamente quotate;
- Planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi e particolari costruttivi delle opere e c.a. se previsti.

ART. 8B- PARERE IDRAULICO

Ai sensi della d.d.g. n. 8943/2007, è l'espressione dell'Autorità Idraulica su una proposta progettuale di intervento su un corso d'acqua (il parere non dà titolo ad eseguire opere, ma è esclusivamente una valutazione di ordine tecnico).

Chiunque intenda procedere nella realizzazione delle opere o attività su un corso d'acqua dovrà richiedere il nulla-osta all'Autorità idraulica competente (Comune per il reticolo minore). Il richiedente dovrà produrre apposita relazione in forma di autocertificazione comprovante l'idoneità idraulica dell'intervento, ovvero l'assenza di modifiche sui fenomeni idraulici naturali o di interventi che possano creare significativo ostacolo al deflusso, oltre a limitare la capacità d'invaso nelle fasce di rispetto.

Documentazione richiesta (in triplice copia; gli elaborati dovranno essere timbrati e firmati da tecnico abilitato):

- relazione tecnica indicante le problematiche idrauliche esistenti (nel caso di opere di difesa idraulica), le caratteristiche tecniche dell'opera da realizzare, nonché le finalità delle stesse; nella relazione dovranno essere chiaramente indicati: nome del Comune e della località in cui si esegue l'intervento – nome del corso d'acqua interessato – particelle catastali in fregio alle quali si eseguono le opere.

- Corografia alla scala 1:10.000 con l'indicazione del tratto d'alveo interessato;
- Estratto mappa originale con posizionamento delle opere;
- Planimetria e sezioni trasversali dell'alveo (stato di fatto);
- Certificazione del tecnico relativa allo stato dei luoghi;
- Planimetria e sezioni trasversali dell'alveo e delle opere in progetto;
- Relazione geologica, geotecnica ed idrogeologica secondo quanto disposto dallo studio a supporto della pianificazione urbanistica comunale;
- Autorizzazione paesistica (nel caso di esistenza di vincoli ambientali) rilasciata dall'Ente territorialmente competente;
- Documentazione fotografica;
- Eventuali pareri di Consorzi e Parchi interessati.

A seguito della presentazione di tale documentazione, l'Autorità idraulica potrà rilasciare il certificato di nulla-osta idraulico, anche a seguito di eventuali propri approfondimenti tecnici sulle opere da autorizzare, a seconda dell'importanza ed impatto dell'opera, oltre alla verifica dell'eventuale criticità del comparto.

ART. 8C - CONCESSIONE

Ai sensi della d.d.g. n. 8943/2007, è l'atto necessario per l'utilizzo del bene demaniale. La concessione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono eseguire interventi sull'alveo di un corso d'acqua pubblico, o su superfici appartenenti al demanio idrico catastalmente definite, ovvero che per qualsiasi altro motivo intendano occupare, temporaneamente o in modo permanente, anche in subalveo o in proiezione, superfici appartenenti al demanio idrico.

Si identificano le seguenti tipologie: concessione idraulica senza occupazione di area demaniale (quando l'uso del bene non si traduce nella realizzazione di opere o attività in area concessa – es. ponte con appoggi in area esterna a quella demaniale); concessione idraulica con occupazione di area demaniale, a sua volta suddivisa in: occupazione temporanea o occupazione permanente.

Il rilascio della concessione è comprensiva dell'autorizzazione ai soli fini idraulici e prevede la stesura e sottoscrizione di apposito disciplinare e l'emanazione di un decreto secondo i modelli di cui agli Allegati A e B (DGR n. 25125 del 13/12/2002). Viene rilasciata per tutti gli interventi che comportino occupazione di area demaniale ai sensi della DGR n. 7/7868 del 25.01.2002, come modif. dalla DGR n. 7/13950 del 01.08.2003, ed è soggetta a pagamento di un canone annuo.

In caso di occupazione di area demaniale è previsto il pagamento di un canone stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale 25.01.2002, n. 7/7868 da versare agli Enti competenti: Regione, Consorzi o Comuni.

Casi particolari:

- 1) relativamente a corso d'acqua appartenente al Reticolo idrografico rappresentato sulle cartografie ufficiali (CTR e IGM) ma non riportato in mappa catastale come demaniale, i relativi provvedimenti autorizzativi non potranno comportare occupazione di area demaniale.
- 2) per l'utilizzo di eventuali aree demaniali che hanno perso funzionalità idraulica è previsto il pagamento del canone demaniale di occupazione.

ART. 8D – AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dall'ente competente.

ART. 8E – PROCEDURE PER SDEMANIALIZZAZIONE

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'Amministrazione Statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio, secondo la procedura indicata nella DGR n. 7/20212 del 14.01.2005 "Modalità operative per l'espressione dei pareri regionali di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico". La medesima DGR costituisce il riferimento per l'espressione del parere regionale sulla richiesta di sdemanializzazione. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Per quanto riguarda i beni del Comune, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti dal regolamento comunale.

Ai sensi dell'art. 115, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, le aree di demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Il privato, proprietario di un fondo attraversato da corso d'acqua abbandonato da tempo e privo di significato idraulico, appartenente al demanio fluviale, può richiedere la sdemanializzazione di tale superficie attraverso apposita domanda e presentazione di documentazione secondo le modalità stabilite nella sopracitata DGR n. 7/20212 del 14 gennaio 2005.

ART. 9 – RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

La DGR n. 7/13950 del 2003 prevede, in caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino, che potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge 47/85 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive":

Opere eseguite su suolo di proprietà dello Stato o di enti pubblici

1. Qualora sia accertata l'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi da amministrazioni statali in assenza di autorizzazione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima, su suoli del demanio o del patrimonio dello stato o di enti pubblici, il sindaco ordina, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.

2. La demolizione è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

ART. 10 - CAUZIONI. TARIFFE E CANONI DI CONCESSIONE E PER AUTORIZZAZIONI. PERIODICITÀ DEI RINNOVI

CAUZIONI: Il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone. Tale somma, qualora non vi siano motivazioni contrarie, sarà restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.

TARIFFA PER LE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE: la presentazione di ciascuna domanda di autorizzazione per la realizzazione delle opere previste dal presente regolamento, comporta il pagamento di una tariffa fissa pari a € 51,65 a titolo di rimborso spese per l'istruzione della pratica.

Casi particolari: per un corso d'acqua di reticolo minore presente nelle cartografie ufficiali (IGM; CTR) ma non riportato in mappa catastale come area demaniale, i relativi provvedimenti autorizzativi non potranno comportare occupazione di area demaniale.

CANONI DI POLIZIA IDRAULICA: I canoni regionali di Polizia Idraulica vengono applicati annualmente dall'Autorità idraulica competente sulle attività autorizzate e/o concesse **secondo la normativa vigente**. Nelle tabelle seguenti sono riportati i canoni previsti dall'Allegato C della DGR 7/13950/03.

Si puntualizza che nel "Testo coordinato della LR 14 luglio 2003 n. 10 – riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria", all'Art. 28, 1-bis, viene riportato quanto segue: *"L'imposta regionale è altresì dovuta nella misura del 100% di quella fissata per il canone di cui all'art. 89, comma 1, lettera i) del D.lgs. 112/1998, con esclusione dei canoni dovuti per le concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 3, comma 114, lettera a) della LR n. 1/2000, nonché ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera c) della LR n. 7/2003"*.

		Autorizzazione ai soli fini idraulici (Senza occupazione di area demaniale)	Concessione aree demaniali (con occupazione di area demaniale)	
			Canone	Imposta regionale
A	Attraversamenti aerei			L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare
A.1	linee elettriche con tensione sino a 30.000 V	€ 62,87	€ 31,44+ (€ 35,49 per ogni palo/€ 76,05 per ogni traliccio)	
A.2	linee elettriche con tensione superiore a 30.000 V e sino a 150.000 V	€ 82,13	€ 41,07+ (€ 35,49 per ogni palo/€ 76,05 per ogni traliccio)	
A.3	linee con tensione superiore a 150.000 V e sino a 250.000 V	€ 125,74	€ 62,87+ (€ 35,49 per ogni palo/€ 76,05 per ogni traliccio)	
A.4	linee con tensione superiore a 250.000 V	€ 188,60	€ 94,30+ (€ 35,49 per ogni palo/€ 76,05 per ogni traliccio)	
A.5	linee telefoniche con o senza infissione di pali	€ 125,74	€ 62,87+ (€ 35,49 per ogni palo/€ 76,05 per ogni traliccio)	
A.6	Teleferiche per trasporto persone e/o cose, seggiovie e funivie	€ 418,78	€ 418,78	
A.7	piccole teleferiche	€ 125,74	€ 125,74	
A.8	Palorci	€ 62,87	€ 62,87	
A.9	ponte canale, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature			
A.9.1	Fino a 1.000mm di diametro	€ 7,10 al ml (canone minimo € 52.37)	€ 7,10 al ml (canone minimo € 52.37)	
A.9.2	Oltre 1.000mm di diametro	€ 11,66 al ml (canone minimo € 52.37)	€ 11,66 al ml (canone minimo € 52.37)	
A.10	Passerella o ponticello ciclopeditonale o pedonale (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: largh. 1.50ml)			
A.10.1	Uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74	
A.10.2	Uso agricolo all'interno dello stesso fondo	€ 62,87	€ 62,87	
A.10.3	Uso familiare, residenziale, uso pubblico	€ 125,74	€ 125,74	
A.10.4	Uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90	
A.11	Ponte carreggiabile sino ad una superficie di 20mq			
A.11.1	Uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74	
A.11.2	Uso familiare, residenziale, uso pubblico	€ 125,74	€ 125,74	
A.11.3	Uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90	
	Per la parte eccedente i 20mq, al canone va aggiunto:			
A.11.1.1	Uso agricolo	€ 3,04 al mq	€ 3,04 al mq	
A.11.2.1	Uso familiare, residenziale, uso pubblico	€ 5,07 al mq	€ 5,07 al mq	
A.11.3.1	Uso commerciale o industriale	€ 10,14 al mq	€ 10,14 al mq	
A.12	Attraversamento con cavi o tubazioni ancorate o annegate entro manufatti esistenti (ponti, ecc.)			
A.12.1	Fino a 100mm di diametro	€ 2,03 al ml (canone minimo € 52.37)	€ 2,03 al ml (canone minimo € 52.37)	
A.12.2	oltre 100mm di diametro	€ 2,54 al ml (canone minimo € 52.37)	€ 2,54 al ml (canone minimo € 52.37)	
A.13	Altro attraversamento aereo	€ 125,74	€ 125,74	
Nota:	gli stessi canoni si applicano in caso di occupazione di area demaniale in senso longitudinale al corso d'acqua; nel caso in cui l'attraversamento aereo preclude o rende difficoltoso l'utilizzo o il transito sull'area demaniale sottesa si dovrà istituire una pratica di occupazione di area demaniale			

		Autorizzazione ai soli fini idraulici (Senza occupazione di area demaniale)	Concessione aree demaniali (con occupazione di area demaniale)
			Canone
			Imposta regionale
B	Attraversamenti in sub-alveo		
B.1	linee tecnologiche (es. fibre ottiche)	€ 125,74	€ 125,74
B.2	linee elettriche	€ 125,74	€ 125,74
B.3	linee telefoniche	€ 125,74	€ 125,74
B.4	Acquedotti	€ 125,74	€ 125,74
B.5	Fognature	€ 125,74	€ 125,74
B.6	Gasdotti	€ 125,74	€ 125,74
B.7	Oleodotti	€ 125,74	€ 125,74
B.8	cunicoli tecnologici	€ 125,74	€ 125,74
B.9	sifoni	€ 125,74	€ 125,74
B.10	Sottopassi pedonali (lunghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: 3ml):		
B.10.1	Uso agricolo		€ 125,74
B.10.2	Uso familiare, residenziale, uso pubblico		€ 125,74
B.10.3	Uso commerciale o industriale		€ 209,90
B.11	Sottopassi carreggiabili sino ad una superficie di 20mq:		
B.11.1	Uso agricolo		€ 125,74
B.11.2	Uso familiare, residenziale, uso pubblico		€ 125,74
B.11.3	Uso commerciale o industriale		€ 209,90
	Per la parte eccedente i 20mq, al canone va aggiunto:		
B.11.1.1	Uso agricolo		€ 3,04 al mq
B.11.2.1	Uso familiare, residenziale, uso pubblico		€ 5,07 al mq
B.11.3.1	Uso commerciale o industriale		€ 10,14 al mq
B.12	Altro attraversamento in sub-alveo	€ 125,74	€ 125,74
Nota:	se posizionate su terreno demaniale o in alveo in senso longitudinale al corso d'acqua, al canone va aggiunto: manufatti fino a 100mm di diametro € 1.01 al ml – superiore a 100mm €2,03 al ml; nel caso in cui il manufatto/l'opera non sia completamente sepolto/a sotto la livelletta dell'alveo, si dovrà istituire una pratica di occupazione di area demaniale.		
C	Tombature		
C.1	Uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata		€ 5,07 al ml (canone minimo € 125.74)
C.2	Uso residenziale, industriale		Canone = superficie x 1/12 valore unitario area (1) (canone minimo € 209.90)
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione, il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie x 1/12 valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 1/12 valore unitario corpo fabbrica (2)		
C.3	Uso agricolo		Canone da calcolarsi ai sensi delle Legge 3 maggio 1982, n. 203 e success. mod. (3) (canone minimo € 68.87)
D	Transito di sommità arginale		
D.1	Singola autorizzazione di transito		€ 125,74

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

		Autorizzazione ai soli fini idraulici (Senza occupazione di area demaniale)	Concessione aree demaniali (con occupazione di area demaniale)	
			Canone	Imposta regionale
E	Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua			L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare
E.1	Pedonale		€ 78,59	
E.2	Carrabile		€ 131,82	
	Nel caso di più rampe va aggiunto:			
E.1.1	pedonale		€ 39,30 per rampa	
E.2.1	carrabile		€ 65,91 per rampa	
Nota:	anche se con doppio sbocco sulla sommità purchè confluenti in un unico punto al piede esterno dell'argine; nel caso di rampa adibita ad uso commerciale e/o industriale, il canone è incrementato del 30%.			
F	Sfalcio erbe – taglio piante			
F.1	Sfalcio erbe e arbusti		€ 20,94 al ml (canone minimo € 52.37)	
F.2	Taglio piante		€ 500 ha (canone minimo € 52.37)	
	Su sponde, argini, sommità arginali e aree ad asservimento idraulico (4)			
G	Scarichi acque			
G.1	Acque meteoriche e scarichi fognature privati	€ 62,87	€ 62,87	
G.2	Scolmatori troppo pieni acque fognarie	€ 251.47	€ 251.47	
G.3	Acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti pubblici			
G.3.1	- fino a 5000 ab.	€ 251.47	€ 251.47	
G.3.2	tra 5000 e 50000 ab.	€ 367,07	€ 367,07	
G.3.3	tra 50000 e 100000 ab.	€ 734,14	€ 734,14	
G.3.4	oltre 100000 ab.	€ 1.468,27	€ 1.468,27	
G.4	Scarichi acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari gestiti da privati (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 262,12 mc/sec (canone minimo € 262,12)	€ 262,12 mc/sec (canone minimo € 262,12)	
G.5	Scarichi acque per attività proprie dell'imprenditore (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 251.47	€ 251.47	
G.6	Altri scarichi acque per attività proprie dell'imprenditore (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 262,12 mc/sec (canone minimo € 262,12)	€ 262,12 mc/sec (canone minimo € 262,12)	
Nota:	i canoni sono riferiti per una singola bocca di scarico; gli scarichi nel terreno per sistemazioni agricole, da parte di imprese iscritte nel registro delle Aziende Agricole, sono esenti dal pagamento del canone; per i corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica, i soggetti gravati da contributi di bonifica sono tenuti al versamento del canone solo nel caso che il manufatto di scarico occupi area demaniale.			
H	Ulteriori casi di occupazione di aree demaniali			
H.1	Aree ad uso agricolo		Canone da calcolarsi ai sensi delle Legge 3 maggio 1982, n. 203 e success. mod. (3) (canone minimo € 52,37)	
	Per il rilascio di nuove concessioni e per i rinnovi inerenti le pertinenze idrauliche ad uso pioppicoltura, dovrà essere richiesto preventivo parere all'Autorità di Bacino secondo le modalità che saranno disposte da specifiche direttive dell'Autorità stessa.			
H.2	Aree per uso non agricolo		Canone = superficie x 2% valore unitario area (1) (canone minimo € 125.74)	

		Autorizzazione ai soli fini idraulici (Senza occupazione di area demaniale)	Concessione aree demaniali (con occupazione di area demaniale)	
			Canone	Imposta regionale
H	Ulteriori casi di occupazione di aree demaniali			L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie x 2% valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo di fabbrica x 2% valore unitario corpo di fabbrica (2)			
H.3	Posa bilancioni di pesca in riva ai corsi d'acqua (media mt. 15x15)		€ 392,93	
H.4	Cartelli pubblicitari:			
H.4.1	monofacciali fino a 5mq di superficie		€ 91,26 al mq mc/sec (canone minimo € 91,26)	
H.4.2	bifacciali fino a 5mq di superficie		€ 146,02 al mq mc/sec (canone minimo € 146,02)	
	Parte eccedente i 5mq: monofacciali € 35,00 mq, bifacciali € 56,00 mq			
H.5	Pali di illuminazione (per ogni palo)		€ 35,49	
H.6	Appostamenti fissi di caccia (previa autorizz. della Provincia):			
H.6.1	con capanno		€ 655,05	
H.6.2	senza con capanno		€ 392,93	
H.7	Muri di contenimento e difese spondali:			
H.7.1	per pertinenze idrauliche ad uso agricolo		Canone da calcolarsi ai sensi delle Legge 3 maggio 1982, n. 203 e success. mod. (3) (canone minimo € 52,37)	
H.7.2	per pertinenze idrauliche ad uso diverso		Canone = superficie x 2% valore unitario area (1) (canone minimo € 104.74)	
H.8	Occupazione di area demaniale in aree protette (rif art 41, comma 3, d lgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive mod.)		gratuito	
H.9	Occupazione di area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale realizzati da enti pubblici ai fini del rimboschimento		gratuito	
H.10	Guadi/selciatoni (massi annegati in cls) con traversa di fondo o manufatti e opere artificiali (deve esserci un'opera di presidio)		€ 62,87	
H.11	Recinzioni, ringhiere, parapetti o simili lungo gli argini		€ 1,50 al ml (canone minimo € 52,37)	
H.12	Altre occupazioni di aree demaniali		€ 111,54 ha (canone minimo € 52,37)	
(1)	Valore unitario dell'area calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell'I.C.I.			
(2)	Valore unitario del corpo fabbrica calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell'I.C.I.			
(3)	In particolare sono da applicare gli articoli n. 9, 10 e 13 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari" e succ. mod. e l'art. 6 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228			
(4)	Nel caso di rilevati arginali, la concessione deve comprendere il taglio sugli argini (lato campagna e lato fiume) e sulla sommità arginale. Nel calcolo della superficie utile, ai fini della determinazione del canone, non deve essere considerato la superficie dell'argine lato fiume nonché la sommità arginale; per asservimento idraulico si intende la fascia di 10m di cui al r.d. n. 523 del 25 luglio 1904, fascia che va conteggiata, qualora sia area demaniale, dal piede esterno dell'argine o dal ciglio della sponda del corso d'acqua, nel caso non vi sia argine.			

NOTE GENERALI:

- il canone annuo, per tutte le opere di pubblica utilità realizzate da parte di Enti Pubblici, non potrà essere inferiore a € 52,37 e non superiore al 10% di quello risultante applicando i valori della Tabella soprastante (d.g.r. 12 aprile 2002 n. 8743);
- i canoni sopraelencati sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'€ calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, conv. con mod. legge 1 dicembre 1981, n. 692);
- i canoni di occupazione dell'area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato;
- Per quanto concerne i canoni regionali di escavazione di materiali inerti degli alvei dei corsi d'acqua (calcolati per Provincia), gli stessi dovranno fare riferimento agli ultimi provvedimenti in materia del Direttore Generale Territorio e Urbanistica;
- Per quanto riguarda le tombinature, premesso che se le opere di tombinatura sono regolarmente autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 152/1999 non è possibile ordinare la rimozione, in tutte le altre situazioni, è vietato la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti.
- Nei casi non ricompresi nella soprastante Tabella, si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.